

N. 2024/24569 sub 1 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE QUINDICESIMA

SPECIALIZZATA IMPRESA "B"

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **24569/2024** promosso da:

**FEDERAZIONE ITALIANA DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO, DEL SUGHERO,
DEL MOBILE, DELL'ILLUMINAZIONE E DELL'ARREDAMENTO**

FANTONI S.P.A.

LEGNONORD S.P.A.

PANGUANETA S.P.A.

G. LUVISONI & CO. S.R.L.

ALESSANDRO CALCATERRA

PARTE RICORRENTE

contro

CONSORZIO SERVIZI LEGNO-SUGHERO

PARTE RESISTENTE

Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza dell'11 marzo 2025, esaminati atti e documenti,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 19 giugno 2024

- FEDERAZIONE ITALIANA DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO, DEL SUGHERO, DEL MOBILE, DELL'ILLUMINAZIONE E DELL'ARREDAMENTO (in breve FEDERLEGNOARREDO o anche FLA), in qualità di "consorziato aderente" al CONSORZIO SERVIZI LEGNO-SUGHERO (in breve il CONSORZIO),
- G. LUVISONI & CO. S.R.L., LEGNONORD S.P.A., FANTONI S.P.A. e PANGUANETA S.P.A., in qualità di "consorziati ordinari" del CONSORZIO e
- Alessandro CALCATERRA, in qualità di consigliere direttivo del CONSORZIO

hanno proposto impugnazione avverso **la delibera dell'assemblea ordinaria del CONSORZIO SERVIZI LEGNO-SUGHERO del 18 aprile 2024** - il cui verbale è stato comunicato e reso noto il successivo 20 maggio 2024 - all'esito della quale l'assemblea dei consorziati ha ratificato le decisioni assunte dal Consiglio direttivo con delibera del 19 febbraio 2024 (anch'essa già oggetto di impugnazione), lamentando:



- i. i medesimi profili di illegittimità già denunciati in sede di impugnazione della precedente deliberazione consiliare del 19 febbraio 2024 che l'assemblea andava “*a ratificare e completare*”¹ e
- ii. ulteriori profili di illegittimità, a fronte
 - o dell'intervenuta illegittima ratifica dell'istituzione di un nuovo comitato tecnico “Pallet” (punto 3 o.d.g.), ritenendo illegittima la delibera ratificata in quanto assunta in assenza del valido consenso di FEDELEGNOARREDO;
 - o dell'intervenuta illegittima ratifica dei “regolamenti dei comitati tecnici EPAL, FITOK e Legno Strutturale” (punto 4 o.d.g.), essendo i regolamenti in commento stati deliberati dal comitato esecutivo - peraltro illegittimamente composto anche da membri che non ne facevano più parte a seguito di revoca - e non dal consiglio direttivo in violazione dell'art. 17 dello Statuto consortile;
 - o dell'intervenuta illegittima nomina di componenti del consiglio direttivo (punto 6 o.d.g.) ovvero:
 - tre membri da parte di soggetti (associazioni ed enti del comparto legno) che non hanno titolo ad essere considerati consorziati aderenti di CONLEGNO e che, dunque, non avrebbero potuto partecipare alla nomina dei rispettivi rappresentanti nel consiglio direttivo del consorzio, nonché
 - due membri (Dellavalle e De Rossi) in quanto coordinatori di comitati tecnici a suo tempo revocati da FEDERLEGNOARREDO e dunque impossibilitati a farne parte;
 - o dell'aver illegittimamente “sospeso” e dunque impedito la votazione quanto alla nomina dei rappresentanti in consiglio direttivo di FEDERLEGNOARREDO in quanto designati – per conto di FLA – da un soggetto non legittimato a rappresentare la federazione a seguito della decisione, non impugnata e non revocata, del Collegio generale della federazione assunta in data 30 marzo 2023;
 - o dell'essere tali decisioni il risultato di un chiaro intento abusivo da parte dei consorziati ai danni di FEDERLEGNOARREDO e degli altri ricorrenti.

Sulla base dei predetti profili di doglianza gli attori hanno domandato al Tribunale di dichiarare illegittime, anti-statutarie e comunque invalide le decisioni assunte dal Consiglio direttivo del CONSORZIO con la delibera del 18 aprile 2024.

Si è tempestivamente costituito in giudizio il CONSORZIO

- eccependo:

- o l'intervenuta decadenza degli attori Alessandro CALCATERRA e LEGNONORD S.P.A. - di cui il CALCATERRA è legale rappresentante - dal diritto di impugnare la deliberazione del 18 aprile 2024 giusto il disposto di cui all'art. 2606, comma 2 c.c.;
- o il difetto di rappresentanza di FEDERLEGNOARREDO, posto che il soggetto che ha rilasciato la procura alle liti, Claudio Feltrin, non ne è più il Presidente;

¹ Già oggetto di separata impugnazione (fascicolo R.G. 15277/2024).



- la carenza di legittimazione attiva e di interesse in capo ai soggetti diversi dall'unico consorziato aderente, FEDERLEGNOARREDO;
- contestando nel merito la fondatezza delle doglianze attoree e chiedendone il rigetto, con condanna degli attori per lite temeraria.

Differita la prima udienza *ex art. 171 bis*, comma 3 c.p.c. al 21 gennaio 2025 e depositate da tutte le parti le memorie integrative *ex art. 171 ter* c.p.c., FEDERLEGNOARREDO, FANTONI S.P.A., PANGUANETA S.P.A. e Alessandro CALCATERRA hanno richiesto, con ricorso cautelare in corso di causa *ex art. 2378 c.c.*, la sospensione della delibera impugnata previa convocazione in udienza del CONSORZIO,

- insistendo, quanto al *fumus boni iuris*, per l'infondatezza delle eccezioni processuali *ex adverso* sollevate nel giudizio di merito e per l'illegittimità della delibera impugnata per i motivi ivi dedotti;
- deducendo - quanto al *periculum in mora* - che la delibera impugnata è sintomatica dell'illecito intento di alcuni consorziati ordinari di escludere FEDERLEGNOARREDO dal CONSORZIO
 - attenendo la decisione impugnata non "*a decisioni neutre*", dal momento che incide "*gravemente sulla posizione e sulle prerogative contrattuali del*" predetto "*consorziato aderente*";
 - ravvisando dunque un *periculum in re ipsa*.

In data 10 marzo 2025 si è costituito il CONSORZIO e ha contrastato le domande avverse

- rilevando la presenza nell'istanza cautelare avversaria di repliche e allegazioni che avrebbero dovuto essere proposte nelle memorie integrative del processo di merito;
- insistendo, quanto al requisito del *fumus boni iuris*, per la legittimità della delibera impugnata;
- precisando in punto di *periculum in mora* che
 - le deduzioni dei ricorrenti in parte sono completamente infondate e in parte si riducono a mere tautologie e che, in ogni caso,
 - l'iniziativa avversaria giunge al termine del procedimento di merito ed è chiara espressione della prolungata e ingiustificata inerzia dei ricorrenti.

All'udienza di comparizione i difensori delle parti hanno esposto le rispettive tesi anche in replica alle avverse deduzioni, insistendo nelle domande svolte.

All'esito del contraddittorio il Tribunale reputa che il ricorso cautelare proposto non possa trovare accoglimento per le assorbenti ragioni di cui *infra*.

In primo luogo, vanno esaminate le eccezioni preliminari di decadenza e di difetto di legittimazione attiva svolte dal CONSORZIO convenuto.

Le eccezioni vengono prese in esame secondo l'ordine di cui alla precedente esposizione.



Alessandro CALCATERRA ha agito nel presente giudizio sia quale componente del Consiglio direttivo del CONSORZIO SERVIZI LEGNO-SUGHERO, sia quale presidente e legale rappresentante di LEGNONORD s.p.a. In queste medesime due vesti ha partecipato all'assemblea ordinaria del CONSORZIO svoltasi in data 18 aprile 2025, di cui talune determinazioni sono state in questa sede impugnate (doc. 9).

Il termine per l'impugnazione scadeva per tutti i soggetti **presenti** nei trenta giorni successivi (18 maggio 2024).

L'atto di citazione è stato notificato solo in data 19 giugno 2024, dunque Alessandro CALCATERRA, in entrambe le sue vesti, è incorso nella decadenza di cui al secondo comma dell'art. 2606 c.c., norma che disciplina l'impugnazione delle "delibere consortili" e che fa decorrere il termine per l'impugnazione per i "consorziati assenti" dalla comunicazione della delibera (o dall'iscrizione della stessa a Registro imprese) in tal modo lasciando intendere che per i "presenti" il termine di trenta giorni per l'impugnazione decorre dal giorno della delibera stessa.

Appare altresì fondata l'eccezione sollevata dal CONSORZIO resistente di difetto di poteri di rappresentanza in capo a Claudio Feltrin, che ha agito nel presente giudizio quale Presidente di FEDERLEGNOARREDO, sottoscrivendo la procura alle liti.

Non si ravvisano infatti convincenti ragioni per discostarsi dalle decisioni già rese sulla medesima questione sia dal Tribunale di Roma con ordinanza del 13 ottobre 2023, sia da questo Tribunale con ordinanza collegiale sezione prima 29 luglio 2024, laddove entrambi i provvedimenti richiamano la decisione del Collegio speciale dei Probiviri di Confindustria del 30 marzo 2023 con la quale viene dichiarato "cessato con effetto immediato" il mandato di Claudio Feltrin quale Presidente di FEDERLEGNOARREDO.

Si tratta di delibera di un organo (il Collegio speciale dei Probiviri) che non risulta essere stata né sospesa, né revocata dall'organo che l'ha adottata. Allo stesso modo non risulta che il competente organo di FEDERLEGNOARREDO abbia provveduto a confermare o rinominare lo stesso nella carica di Presidente, a tal fine non apparendo in alcun modo idonea

- né la dichiarazione prodotta in causa in data 11 novembre 2024 a firma del vicepresidente di Confindustria (doc. 25 di parte attrice), attestante il "*venir meno dei presupposti dei precedenti provvedimenti del Collegio Speciale dei Probiviri confederali*", in mancanza di delibere o altre determinazioni degli organi competenti successive alla pronuncia di decadenza, in merito all'investitura di Claudio Feltrin;
- né la restante documentazione prodotta (doc. 26 e 27), da cui si evince unicamente la rinuncia da parte di Confindustria agli atti del giudizio instaurato dallo stesso Feltrin per ottenere l'annullamento dei provvedimenti sanzionatori adottati nei suoi confronti, senza che dalla riferita "cessazione della materia del contendere" possa trarsi tuttavia alcuna certezza quanto all'effettiva decisione in tal senso assunta dal Tribunale, e tanto meno quanto alla revoca della delibera impugnata, che come già detto non risulta essere mai stata sospesa.

Pare, da ultimo, appare fondata anche l'eccezione di difetto di interesse ad agire in capo alle società attrici G. LUVISONI & CO. S.R.L., LEGNONORD S.P.A., FANTONI S.P.A. e PANGUANETA S.P.A., le quali hanno impugnato la delibera assembleare del 18 aprile 2024,



adottata in loro assenza, facendo valere sia violazioni delle regole statutarie, sia l'intento abusivo da parte della maggioranza dei consorziati ai danni dei consorziati aderenti.

Tutte le società sopra menzionate appartengono alla categoria dei consorziati c.d. "ordinari", ovvero sono imprese nei confronti delle quali il CONSORZIO svolge la propria attività istituzionale e di pubblica ispezione, che – in base a quanto si legge in atto di citazione – "*non possono disporre dei diritti e delle prerogative dei consorziati aderenti*" (pag. 4).

Dunque, in base alla stessa prospettazione di parte attrice, i "consorziati ordinari" non possono considerarsi portatori di alcun interesse rispetto alla posizione dei consorziati "aderenti", a cui spettano, secondo l'impianto difensivo attoreo - diritti "speciali" e distinti rispetto a quelli di tutti gli altri consociati, in quanto portatori di interessi superiori, in quanto collettivi.

Orbene, seguendo la stessa prospettazione di parte attrice appare evidente come non possa essere riconosciuto in capo a società che rivestono la qualifica di mere "consorziate ordinarie" alcun interesse ad agire rispetto all'accertamento condotte poste in essere dagli organi del consorzio in danno a taluni consorziati aderenti, ed in particolare contro gli interessi di FEDERLEGNO ARREDO, e tanto meno con riferimento a possibili effetti abusivi delle decisioni dell'assemblea rispetto ai consorziati aderenti, essendo esse estranee a tale categoria di consorziati.

Anche volendo ritenere sussistente un generico interesse in capo ai consorziati ordinari al rispetto delle regole che disciplinano la vita del CONSORZIO, va precisato che l'odierna impugnazione trova la sua giustificazione nel fatto che l'assemblea dei consorziati del 18 aprile 2024 ha "ratificato" le decisioni assunte dal Comitato esecutivo del 19 febbraio 2024 (delibere anch'esse impugnate), in quanto idonee ad incidere sulla legittimità e regolarità dello svolgimento dell'assemblea (avendo ad esempio istituito nuovi comitati tecnici e provveduto alla nomina di nuovi componenti del consiglio direttivo).

Reputa il Tribunale, ai fini che qui rilevano, che sotto il profilo formale nessuno dei vizi denunciati possa ritenersi fondato, in considerazione della lettera e della struttura complessiva dello Statuto.

In particolare, non trova riscontro nello statuto quanto gli attori pongono a fondamento di tutto l'impianto delle impugnazioni proposte, ovvero che "*soltanto i consorziati aderenti hanno complessivamente ed in via esclusiva il diritto di nominare, quali propri rappresentanti, tutti i componenti del consiglio direttivo e tutti i componenti dei comitati tecnici del consorzio CONLEGNO*" non trovando né riscontro testuale, né conforto in una interpretazione teleologica l'affermazione che i consorziati aderenti, e in particolare che FEDERLEGNOARREDO, siano titolare di "diritti speciali".

La tesi di parte attrice non trova riscontro in particolare nell'art. 17 dello Statuto che prevede per la nomina dei componenti del consiglio direttivo un procedimento alquanto articolato, cui partecipa anche l'organo assembleare, cui è demandata la nomina, su proposta dei consorziati aderenti.

Nel caso in esame l'Assemblea ordinaria a maggioranza ha ratificato tutte le decisioni assunte dal Consiglio direttivo del 19 febbraio 2024, che a sua volta sono oggetto di impugnazione e che questo Tribunale ha ritenuto di non sospendere.



Anche tenuto conto della natura accessoria delle questioni poste a fondamento dell'odierna impugnazione, rispetto al merito delle doglianze poste a fondamento dell'impugnazione della delibera del consiglio direttivo del 19 febbraio 2024, la richiesta di sospensione della delibera impugnata non può che essere rigettata.

Le spese relative alla presente fase verranno regolate all'esito del Giudizio di merito trattandosi di procedimento in corso di causa.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Spese al definitivo.

Si comunichi

Milano, 30 luglio 2025

Il Giudice
Maria Antonietta Ricci

